

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
SERVIZIO 10° SANITA' VETERINARIA

**Stabilimento di Sottoprodotti di Origine Animale n. ABP 5359 sito in Partinico (PA)
Ditta "Bioline s.r.l." - Riconoscimento definitivo**

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTE le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente *"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione"*.
- VISTA la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente *"Norme per il riordino del servizio sanitario regionale"*.
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca *"Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 concernente il regolamento sui sottoprodotti di origine animale"*;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 142/2010 della Commissione del 25 febbraio 2011 che reca *"Disposizioni di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio"*;
- VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 contenente il *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 delle leggi 13 agosto 2010, n. 136"* e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto dell'Assessore per la Salute n. 02441 del 18 dicembre 2013 con il quale è stato adottato l'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013, rep. Atti n. 20/CU, relativo a *"Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n.33 del 17 luglio 2019, *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni."*

VISTA la Delibera di Giunta n. 254 del 14 giugno 2020, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;

VISTO il Decreto n. 1565 del 22/07/2019, con il quale lo stabilimento della Ditta "Bioline s.r.l.", P.I. n. 02648340814 sito in c.da Fondachelli del comune di Partinico, con sede legale nel comune di Paceco (TP), in via Castore e Polluce n. 92, è stato riconosciuto idoneo, in via condizionata, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CE n. 1069/2009, con l'attribuzione dell'approval number ABP 5359, ai fini dell'esercizio dell'attività di: Sezione: XII; Settore: Produzione fertilizzanti organici/ammendanti; Categoria 2, 3; Prodotti: proteine di animali trasformate, farine di carne ed ossa, proteine idrolizzate, prodotti sanguigni per uso tecnico, prodotti da stallatico /stallatico trasformato, lana, peli, setole di maiale, penne, piume, ossa, corna, zoccoli e derivati;

VISTA la nota prot. n. 4612/C del 10/08/2020, acquisito al protocollo di questo Dipartimento in data 11 agosto 2020 al n. 28971, con la quale il Servizio Igiene Allevamenti Produzioni Zootecniche dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha espresso il nulla osta all'emissione del decreto di riconoscimento definitivo, ai sensi del Regolamento CE 1069/2009;

RITENUTO di dovere rilasciare, in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, il riconoscimento definitivo all'impianto;

DECRETA

Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa e ai soli fini igienico-sanitari, fatti salvi eventuali diritti di terzi e il possesso di altre licenze o autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, lo stabilimento della Ditta "Bioline s.r.l.", P.I. n. 02648340814, sito in c.da Fondachelli del comune di Partinico, con sede legale nel comune Paceco (TP), in via Castore e Polluce n. 92, individuato nella planimetria già acclusa al Decreto n. 1565 del 22/07/2019, il cui legale rappresentante è il sig. Zummo Paolo, nato ad Erice il 29/09/1974, (C.F.ZMMPLA74P29D423K), residente in via Castore e Polluce n 92, Paceco (TP), è riconosciuto idoneo in via definitiva ai sensi del Regolamento (CE n. 1069/2009), ai fini dell'esercizio dell'attività di:

Sezione: XII; Settore: Produzione fertilizzanti organici/ammendanti; Categoria 2, 3; Prodotti: proteine di animali trasformate, farine di carne ed ossa, proteine idrolizzate, prodotti sanguigni per uso tecnico, prodotti da stallatico /stallatico trasformato, lana, peli, setole di maiale, penne, piume, ossa, corna, zoccoli e derivati.

Articolo 2

L'impianto mantiene in via definitiva il numero di riconoscimento ABP 5359 e con tale identificativo resta iscritto nel Sistema Nazionale degli Stabilimenti S.INTE.S.I.S. che viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del presente Decreto.

Articolo 3

L'impresa, nonché l'impianto deve garantire che i prodotti trattati dallo stabilimento soddisfino le disposizioni della legislazione vigente in tutte le fasi della catena produttiva, verificando che tali disposizioni siano soddisfatte.

Lo stabilimento, deve mantenere il Piano di Autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP e che dovrà sempre risultare adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.

Lo smaltimento di tutti i rifiuti e degli scarti, lo scarico dei reflui prodotti presso lo stabilimento, le eventuali emissioni in atmosfera, l'approvvigionamento idro-potabile nonché le procedure e le attività di autocontrollo se previste devono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto della normativa

vigente.

Sono fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi e infortuni e le disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

Articolo 4

Il mantenimento del riconoscimento resta subordinato nel tempo alla validità delle autorizzazioni permanenti o temporanee possedute dalla Ditta "Bioline s.r.l."

I controlli ufficiali da effettuarsi presso lo stabilimento a cura del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della competente Azienda Sanitaria Provinciale devono avvenire in conformità con quanto previsto dalla regolamentazione citata in premessa.

Articolo 5

Il presente Decreto viene pubblicato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 38 della legge n.21 del 2014, sul sito istituzionale di questo Dipartimento e inviato al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo per la notifica alla Ditta interessata.

Palermo, 31/08/2020

Il Dirigente Generale
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)

Il Dirigente del Servizio
(Pietro Schembri)

Il Dirigente dell'U.O. 10.1
(Marcello Vento)